



ENTE PARCO REGIONALE  
MIGLIARINO SAN ROSSORE  
MASSACIUCCOLI

COPIA

**DETERMINAZIONE  
N. 712 DEL 26-11-2021**

**Oggetto: Affidamento Servizio Legale a supporto giuridico/amministrativo per la definizione dei contenziosi relativi alle concessioni- contratto nella Tenuta di San Rossore.**

ATTO N. 121 DEL 26-11-2021

**IL DIRETTORE**

**Visto** il provvedimento del Presidente n. 19 del 27 dicembre 2018 con il quale il sottoscritto è stato nominato direttore del Parco regionale Migliarino San Rossore Massaciuccoli e dato atto dell'inizio del servizio presso l'Ente-Parco in data 10 gennaio 2019;

**Vista** la determinazione n. 117/2021 e le successive modifiche e integrazioni, con cui si definisce la nuova struttura organizzativa dell'Ente Parco secondo un'articolazione in Uffici, individuando altresì i responsabili dei procedimenti e le loro competenze;

**Richiamata**

- la legge 8 aprile 1999 n. 87 che ha trasferito in proprietà alla Regione Toscana la Tenuta di San Rossore, che dal 1.1.1999 è conseguentemente entrata a far parte del demanio regionale con vincolo di inalienabilità;
- la convenzione sottoscritta tra Regione Toscana e l'Ente Parco Regionale Migliarino San Rossore Massaciuccoli il 6 aprile 2000;
- la successiva convenzione stipulata tra la Giunta Regionale, l'Ente Parco Regionale Migliarino San Rossore Massaciuccoli e l'Ente Terre a norma dell'art. 8, comma 1, della sopracitata l.r. 24/2000, come modificata dalla L.R. 80/2012, disciplinante la gestione della Tenuta;
- la legge regionale 19 marzo 2015, n. 30 "Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale";



**ENTE PARCO REGIONALE  
MIGLIARINO SAN ROSSORE  
MASSACIUCCOLI**

**Vista** la Legge Regionale n.77 del 27/12/2004 ad oggetto “Demanio e Patrimonio della Regione Toscana”;

**Visto** il D.P.G.R. 23/11/2005 n.61/R - artt. 40 e ss. che regola l'utilizzazione dei beni del demanio e del patrimonio della Regione Toscana;

**Rilevato** che con delibera della Giunta Regionale Toscana n. 97 del 5 febbraio 2018 era stata segnalata la necessità di procedere con una revisione del regolamento di gestione degli immobili indicando per questo uno specifico obiettivo per l'ente parco regionale Migliarino San Rossore Massaciuccoli coincidente con una verifica del regolamento degli immobili della Tenuta di San Rossore anche tenuto conto delle eventuali modifiche normative sopravvenute;

**Richiamata** la deliberazione del Consiglio Direttivo n.19 del 16/04/2021 ad oggetto” Regolamento per la gestione e valorizzazione del patrimonio dell'ente parco”;

**Dato Atto** che per l'attuazione del nuovo regolamento risulta necessario individuare processi e procedure atte a disciplinare il passaggio dal vecchio al nuovo regolamento nonché dirimere le criticità con rilevanza sia per il bilancio dell'ente che per gli aspetti contrattuali in essere, scaduti o in scadenza;

**Dato atto** che la struttura dell'ente titolare della presente proposta ha segnalato l'impossibilità che le attuali professionalità giudico amministrative dell'ente possano dedicarsi con continuità alla risoluzione delle problematiche in conseguenza dei carichi di lavoro conseguenti alle altre attività di competenza;

**Valutato** quindi necessario dalla stessa struttura che, per la definizione degli aspetti citati risulta necessaria la individuazione di una figura professionale a supporto dell'Amministrazione ed in particolare dell'Ufficio AAGG e Legali, così da definire gli aspetti giuridici e amministrativi, esistenti e di particolare complessità relativi alle attuali concessioni contratto stipulate sia per l'uso abitativo degli immobili sia per lo svolgimento di servizi;

**Richiamata** la L.R. n.63/2005 e dato atto che non è possibile avvalersi della Avvocatura della Regione Toscana per le caratteristiche del Servizio Legale richiesto, che necessita di una costante e periodica collaborazione, così da permettere una spedita definizione delle problematiche di che trattasi;

**Vista** la proposta del responsabile del procedimento, con istruttoria in atti presso l'Ufficio AA.GG. e Legali / N.O, e dato atto che nella stessa si richiama:

- La sentenza del Consiglio di Stato, V Sezione, 2730 dell'11.5.2012, che definisce l'affidamento di un Servizio Legale come un "*quid pluris*" rispetto alla singola assistenza, perché più complesso, cioè un appalto prestato per un determinato arco temporale e per un determinato corrispettivo;
- la distinzione tracciata dalla sentenza 2730 cit. che risulta ancora più netta dopo il decreto legislativo n. 50 del 2016: gli appalti di servizi legali sono quelli di cui all'allegato IX del nuovo codice, mentre i servizi legali individuati all'art. 17, lett. d) sono espressamente esclusi dal codice;
- il chiarimento, su tale distinzione, alla stregua del nuovo codice, del parere della Commissione speciale del Consiglio di Stato numero 2017 del 3.8.2018 (che sul punto non presenta sostanziali differenze rispetto alla precedente sentenza del Consiglio di Stato 2730 del 2012), per cui se un'amministrazione decide di dar corso ad un appalto di servizi legali, è perché le sue esigenze lo giustificano;
- le linee guida 12 del 2018 dell'ANAC, che confermano la possibilità dell'affidamento diretto a un determinato professionista "solo in presenza di specifiche ragioni logico-motivazionali, che devono essere espressamente illustrate dalla stazione appaltante nella determina a contrarre.";
- la recente sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea del 6 giugno 2019 (C 264/2018), definitiva sia per la chiarezza dei contenuti, sia perché le sentenze interpretative della Corte di Giustizia hanno una portata generale e prevalente sulle disposizioni incompatibili degli ordinamenti interni;
- la considerazione che Corte rileva che i servizi legali possono partecipare, "direttamente o indirettamente, all'esercizio di pubblici poteri e alle mansioni che hanno ad oggetto la tutela di interessi generali dello Stato o delle altre collettività pubbliche": ciò che pure li rende incomparabili con ogni altro servizio per il conseguente rapporto fiduciario;
- che l'attività difensiva e quella di consulenza si riflettono sull'agire amministrativo e sulle sue regole fondamentali e in realtà sulle basi stesse dello Stato di diritto;

- che di fatto la Corte di Giustizia nella citata sentenza 6/6/2019 basa l'affidamento del servizio legale sulla libera scelta del difensore, sulla fiducia che il cliente deve avere nell'avvocato, sulla salvaguardia del pieno diritto alla difesa, sulla tutela della possibilità di rivolgersi in piena libertà al proprio avvocato;
- che comunque è necessaria un'attività amministrativa proceduralizzata, come si afferma nel parere del Consiglio di Stato 2017/2018, che si concretizza – anche in mancanza di un confronto comparativo tra più legali – nell'acquisizione del curriculum del professionista per verificarne la pertinenza e l'adeguatezza all'incarico da conferire, nella verifica che non vi siano incompatibilità, nell'acquisizione e nella valutazione del preventivo;

**Visto** il curriculum vitae dell'Avv. Scarafiocca Germano ed il preventivo dallo stesso formulato per un importo di euro 20.0000 più oneri accessori, per anni due;

**Vista** la proposta di procedere con l'affidamento ai sensi dell'art.36 comma 1 lett. a) del dlgs. n.50/2016;

#### **Richiamata**

- la Legge regionale n.38 del 13/07/2007 "Norme in materia di contratti pubblici";
- il DPGR 24/12/2009 n.79/Regolamento per le procedure telematiche per l'affidamento di forniture, servizi e lavori;

**Visto** Il parere di regolarità tecnica del responsabile del procedimento, allegato;

**Visto** il parere di regolarità contabile del responsabile dell'ufficio Finanze e Bilancio, allegato e preso atto della disponibilità economica alla voce B.7.b.0009 Spese legali del Bilancio di previsione 2021-2023;

**Dato atto** che risulta acquisito per la prestazione con il CIG Z79340C867;

**Preso atto** della regolarità contributiva il DURC allegato;

*Tutto ciò premesso e considerato*

### DETERMINA

Per quanto espresso in narrativa

1. Di ritenere necessario, per quanto in premessa e parte integrante del presente dispositivo, che per l'attuazione del nuovo regolamento risulta necessario individuare

processi e procedure atte a disciplinare il passaggio dal vecchio al nuovo regolamento nonché dirimere le criticità con rilevanza sia per il bilancio dell'ente che per gli aspetti contrattuali in essere, scaduti o in scadenza;

2. Che in funzione sempre delle premesse risulta necessaria la individuazione di una figura professionale a supporto dell'Amministrazione ed in particolare dell'Ufficio AAGG e Legali, anche per la definizione degli aspetti giuridici e amministrativi, esistenti e di particolare complessità relativi alle attuali concessioni contratto stipulate sia per l'uso abitativo degli immobili sia per lo svolgimento di servizi;
3. Di accogliere la proposta di affidamento all'Avv. Scarafiocca Germano, generalizzato in atti, anche a fronte del suo curriculum vitae, in quanto ritenuto soggetto con la professionalità necessaria per la definizione delle problematiche sopra evidenziate a supporto dell'Ufficio AAGG e legali;
4. Di prendere atto sulla base della regolarità tecnica rilasciata della proposta di preventivo presentato per un importo di euro 20.0000 più oneri accessori, per anni due,
5. Di procedere pertanto secondo la proposta con l'affidamento a norma dell'art.36 comma1 lett. a) del d.lgs. n.50/2016 del Servizio Legale come sopra descritto per anni due all'Avv. Germano Scarafiocca generalizzato in atti ad un costo pari ad euro 20.0000,00 più oneri accessori;
6. Di dare atto che si procederà tramite la piattaforma digitale START a norma della Legge R.T. n.38 del 13/07/2007 "Norme in materia di contratti pubblici " e del DPGR 24/12/2009 n.79/ "Regolamento per le procedure telematiche per l'affidamento di forniture, servizi e lavori";
7. di autorizzare in funzione della regolarità contabile rilasciata, il costo alla voce B.7.b.0009 spese legali del Bilancio Economico Previsionale 2021/2023 di cui alla deliberazione di Consiglio Direttivo n. 12 del 15/04/2021;
8. di dare atto che si procederà alla sottoscrizione di scrittura privata a norma dell'art.32 comma 14 del d.lgs. 50/2016;
9. Di confermare, quale Responsabile del Procedimento la Dr.ssa Patrizia Vergari Responsabile dell'Ufficio AA.GG e Legali – Nulla-Osta edilizia;



**ENTE PARCO REGIONALE  
MIGLIARINO SAN ROSSORE  
MASSACIUCCOLI**

10. Di avisare che, ai sensi del comma 4, articolo 3, della legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, contro il presente provvedimento è ammesso ricorso Giurisdizionale al TAR Toscana entro il termine di trenta giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione;
11. Di dare atto che il presente provvedimento viene affisso all'Albo Pretorio per 15 giorni ai fini della generale conoscenza a norma dell'art. 34 del vigente Statuto;

F.to IL DIRETTORE  
RICCARDO GADDI